REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 31 marzo 2015 n.4

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 66, comma 2, della Legge 23 dicembre 2014 n.219;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.50 adottata nella seduta del 24 febbraio 2015;
Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e l'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:

REGOLAMENTO TECNICO DI IDENTIFICAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE NAZIONALE, DI ACCESSO AI RELATIVI CONTRIBUTI E AD ULTERIORI BENEFICI E SERVIZI

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. In attuazione dell'articolo 66 della Legge 23 dicembre 2014 n.219, il presente Regolamento si applica alle manifestazioni identificate di interesse nazionale per essersi distinte ai più alti livelli di eccellenza e di riconoscibilità internazionale.
2. La identificazione di manifestazione di interesse nazionale, operata secondo gli articoli che seguono, consente di poter accedere e beneficiare dei contributi previsti annualmente sull'apposito capitolo del Bilancio previsionale dello Stato nonché di agevolazioni nell'utilizzo delle strutture e servizi dello Stato con esclusione di altri contributi o benefici previsti dalle normative vigenti a sostegno della medesima manifestazione.

Art. 2
(Identificazione delle manifestazioni di interesse nazionale)

1. Una manifestazione è di interesse nazionale quando promuove lo sviluppo culturale, turistico e sociale del territorio e si caratterizza per la capacità di valorizzare a livelli di eccellenza e di riconoscibilità internazionale, il patrimonio culturale e artistico della Repubblica.
2. Ai fini dell'identificazione di tali manifestazioni assumono rilevanza le seguenti condizioni indicate in scala di priorità:

- rilevanza in termini di accreditamento della Repubblica, delle sue risorse, storia e cultura a livello internazionale;
- livello di eccellenza e di riconoscibilità internazionale acquisiti dalla manifestazione;
- livello di riconoscibilità sociale e culturale proporzionata al target di riferimento;
- legame con i principi identitari della Repubblica;
- autorevolezza e chiara fama dei soggetti che ne costituiscono i nodi valoriali (quali la giuria, il comitato scientifico, gli artisti, i relatori);
- coerenza con la strategia e i programmi culturali dello Stato;
- valorizzazione delle attività culturali e artistiche esistenti e capacità di gemmazione di nuove iniziative;
- valorizzazione della realtà e delle risorse locali in termini di coinvolgimento e partecipazione dei portatori di interesse;
- dimensione dell'apporto economico di soggetti privati in relazione al budget complessivo di spesa.

Art. 3

(Accesso ai contributi)

1. Le manifestazioni di interesse nazionale vengono identificate e selezionate nell'ambito delle procedure e secondo i tempi di accesso ai contributi previsti dal Decreto Delegato 19 maggio 2014 n.78 per le manifestazioni organizzate da privati. La richiesta di identificazione di manifestazione di interesse nazionale deve formare oggetto di specifica domanda dei promotori o organizzatori rispetto alla richiesta di contributo.
2. Sulla base della rispondenza ai requisiti di cui al precedente articolo 2, il Comitato di cui all'articolo 4 del predetto Decreto Delegato, esteso al Direttore della UO Istituti Culturali, trasmette gli esiti della propria istruttoria e valutazione tecnica al Congresso di Stato cui spetta di deliberare e adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle manifestazioni di interesse nazionale ed il relativo contributo annuale nell'ambito delle risorse stanziate sul capitolo di spesa 1-7-5065 "Contributi per manifestazioni di interesse nazionale" del Bilancio di previsione dello Stato.
3. Spetta altresì al Congresso di Stato, in base alla documentazione presentata dagli organizzatori ed alla valutazione tecnica del Comitato, deliberare in merito alla permanenza o all'esclusione di quelle iniziative già presenti nell'elenco, in base alla sussistenza e permanenza dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

Art. 4

(Benefici e servizi riservati alle manifestazioni di interesse nazionale)

1. Le manifestazioni di interesse nazionale, data la natura di rilevante interesse pubblico che le caratterizza, usufruiscono a titolo gratuito dell'uso delle sale e sedi pubbliche necessarie e strumentali alla manifestazione, dei servizi di ordine pubblico e viabilità nonché delle prestazioni di cui al comma 1 dall'articolo 11 del Decreto Delegato n.78/2014.

Art. 5

(Ruolo di co-organizzazione da parte dello Stato)

1. Il Direttore dell'UO Istituti Culturali e il Direttore dell'Ufficio del Turismo , ciascuno per gli ambiti di propria competenza e nei limiti e nel rispetto della finalità pubbliche cui gli uffici sono preposti, rappresentano lo Stato nella progettazione delle iniziative qualificate come manifestazioni di interesse nazionale.

Art. 6

(Norma transitoria)

1. Esclusivamente per l'anno in corso, le domande tese alla identificazione di manifestazione di interesse nazionale per le quali è stata già inoltrata nei termini previsti la richiesta di contributo ai sensi del Decreto Delegato n. 78/2014, possono essere presentate entro la data del 30 aprile. La delibera di cui al comma 2 dell'articolo 3 sarà adottata entro il 30 maggio 2015.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 31 marzo 2015/1714 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Franco Terenzi – Guerrino Zanotti

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini